

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11

091 814 17 19

di-sel@ti.ch

www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.17

carla.biasca@ti.ch

Ai Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona

17 dicembre 2012



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20121217-8

Entrata in vigore di alcune modifiche agli artt. 105 LOC, 11 e 11a RALOC

Signore e signori Sindaco e Municipali,

il 1. gennaio 2013 è prevista l'entrata in vigore della nuova **Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT)** e del relativo **Regolamento della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)**.

Ne conseguono alcune modifiche degli **artt. 105 LOC, 11 e 11a RALOC** (BU 39/2012 dell'11 settembre 2012), di cui illustreremo in seguito i relativi contenuti (punto 4); l'entrata in vigore di questi disposti é pure prevista il 1. gennaio 2013.

Per quanto attiene all'informazione sulla LIT e sul relativo regolamento vi orientiamo dapprima su quanto segue.

1. Formazione e consulenza ai Comuni

Nel corso del 2011 si sono già tenute delle giornate di specifica formazione - organizzate dal Centro di formazione per gli Enti locali - all'indirizzo dei Segretari comunali e dell'amministrazione comunale.

In quell'occasione oltre alla **Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT)** ed al relativo **Regolamento della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)** sono pure stati trattati la nuova **Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch)** e il relativo regolamento (**RLArch**), già entrati in vigore il 1. giugno 2012.

Una specifica consulenza sulla nuova normativa verrà per il futuro garantita:

- **primariamente** dal Servizio di consulenza per la trasparenza, istituito in base agli artt. 23 LIT e 26 RLIT con il compito di offrire consulenza sulla nuova legge anche ai Comuni; il servizio è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Cancelleria dello Stato

Area dei servizi amministrativi e gestione del web

Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza

tel 091 814 30 10

fax 091 814 44 26

email trasparenza@ti.ch

web www.ti.ch/trasparenza

- **subordinatamente** dalla Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch) che - nel limite delle sue competenze - sarà pure a disposizione per risposte a puntuali domande sull'applicazione della LIT, che coordineremo con il menzionato Servizio;
- dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati (protezionedati@ti.ch; www.ti.ch/protezionedati) nell'ambito del suo settore;
- dall'Archivio di Stato (decs-asti@ti.ch; www.ti.ch/archivio) specificatamente per quanto attiene alla LArch ed al RLArch.

Sul sito www.ti.ch/trasparenza sono inoltre a disposizione la *Guida alla legge sull'informazione e sulla trasparenza (LIT)* nonché informazioni, schemi procedurali e relativi formulari, oltre a risposte alle domande più frequenti e ad alcuni casi pratici.

2. Designazione del Responsabile comunale per la trasparenza

In base all'art. 27 RLIT il Municipio deve incaricare una persona di riferimento per la trasparenza. La designazione dev'essere fatta per ogni quadriennio, la prima volta entro gennaio 2013 e comunicata all'*Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza*, mediante inserimento dei dati dell'incaricato nella **Banca dati degli enti locali** tramite il Responsabile operativo comunale; quest'ultimo riceverà la presente comunicazione in copia unitamente ad indicazioni tecniche.

3. Compiti statistici

Il Municipio, in ossequio all'art 28 LIT è inoltre tenuto a comunicare annualmente, sempre all'*Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza*, i seguenti dati:

- a) il numero delle domande di accesso ricevute che sono state presentate durante l'anno;
- b) il numero di richieste accettate, respinte o parzialmente respinte.

RELATIVE MODIFICHE LOC e RALOC

Per quanto attiene alla LOC e al RALOC esponiamo qui di seguito le modifiche legislative in discussione (evidenziate in grassetto) con un breve commento.

I. Modifica art. 105 cpv. 4, 5, 6 LOC

Nuova formulazione (parte modificata in grassetto):

Ispezione di atti. Rilascio di estratti

¹ I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale.

² Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

³ Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.

⁴ **Abrogato**

⁵ **Abrogato**

⁶ **Abrogato**

Sono abrogati i capoversi inerenti al rilascio degli estratti delle risoluzioni del Municipio e del Consiglio comunale.

L'informazione al cittadino e in genere alle persone con interesse legittimo su dette risoluzioni si è finora incentrata essenzialmente sugli estratti rilasciati dal Municipio (ev. su delega dalla Cancelleria comunale), ottenibili su richiesta.

Con l'entrata in vigore della nuova LIT, il diritto di informazione e di consultazione sarà però impostato secondo le modalità e le procedure della stessa. Detto diritto andrà oltre il solo ottenimento di estratti delle risoluzioni degli organi comunali e si estenderà - nei limiti previsti dalla LIT - pure alla consultazione e all'ottenimento veri e propri di documentazione ufficiale. Si ricorda però che non saranno (come ora) accessibili i verbali e le registrazioni di autorità e organi che deliberano a porte chiuse, quindi i verbali del Municipio e delle Commissioni del Consiglio comunale (art. 4 cpv. 1 LIT).

Ciò detto va però rilevato che anche in futuro i Municipi o le Cancellerie comunali potranno essere confrontati con richieste di rilascio di estratti di risoluzioni municipali o del Legislativo. In particolare i medesimi potranno essere richiesti, nell'ottica dell'esercizio dei diritti di ricorso e di referendum (art. 208 e segg. LOC e art. 75 LOC).

Per i contenuti degli estratti si rimanda all'art. 21 RALOC, che rimarrà in vigore. Per la tempistica di rilascio degli estratti varranno i criteri finora adottati, e meglio la richiesta in tal senso dovrà essere esaudita con tempestività senza necessariamente pretendere l'ossequio della procedura di accesso agli atti prevista dagli artt. 13 e segg. LIT e art. 15 RLIT; ciò visto che gli estratti sarebbero in quei frangenti necessari per l'esercizio a breve termine del ricorso e del referendum.

II. Modifica art. 11 cpv. 2 RALOC

Nuova formulazione (parte modificata in grassetto):

Messaggi e rapporti – Consultazione
(art. 33, **56, 71** legge)

¹ I messaggi e i rapporti delle commissioni possono essere consultati dai cittadini e da altre persone interessate durante le ore di apertura della cancelleria, nel periodo che va dal licenziamento dei messaggi fino a quando la decisione del legislativo diviene definitiva.

² ***E' riservata la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.***

Nell'articolo viene introdotto un nuovo capoverso 2, attraverso il quale si riserva l'applicazione della nuova LIT.

Permane l'obbligo di mettere a disposizione dei cittadini per consultazione in Cancelleria comunale dei messaggi e rapporti commissionali (art. 11 cpv. 1 RALOC), durante il periodo che va dal licenziamento dei messaggi fino a quando la decisione del Legislativo diviene definitiva.

In futuro anche dopo questo momento sarà però possibile la consultazione di detti atti secondo le modalità previste da LIT e RLTI.

III. Modifica art. 11a RALOC

Nuova formulazione (parte modificata in grassetto):

Trasmissione di atti ai consiglieri comunali
(art. 56, 62, 71 legge)

¹ È data facoltà al municipio di trasmettere i messaggi municipali, i rapporti commissionali **e i verbali delle sedute del Consiglio comunale** in formato elettronico ai consiglieri comunali che accettano tali modalità di invio; va garantita la sicurezza dei dati.

² **Abrogato**

³ **Abrogato**

Nel cpv. 1 viene integrato il concetto dell'attuale cpv. 3 (che viene abrogato). I disposti rimangono pressoché invariati, con l'unica aggiunta per la quale anche i verbali del Consiglio comunale potranno essere trasmessi in formato elettronico ai consiglieri comunali che accettano tale modalità di trasmissione.


Viene però abrogato il cpv. 2 secondo il quale i messaggi municipali possono essere pubblicati sul sito internet del Comune. Tale disposto è ora superato dalla LIT.

La stessa prevede infatti un dovere di informazione attiva da parte delle Autorità comunali (art. 5 LIT; artt. 4 e segg. RLIT). Rientra in questo dovere pure la pubblicazione dei messaggi municipali – ovvero atti di valenza pubblica - sul sito internet del Comune (cfr. art. 4 cpv. 2 RLIT). Discorso analogo va esteso ai rapporti commissionali e ai verbali del Legislativo.

Sperando di avervi dato utili indicazioni sull'applicazione dei nuovi disposti voluti dal Legislatore, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti e auguri di Buone Feste.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



Copia per conoscenza a :

- Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Guido Santini, Direttore della Divisione degli interni, Residenza;
- Filippo Santellocco, Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza, Residenza;
- Michele Albertini, Incaricato cantonale della protezione dei dati, Residenza;
- Paolo Ostinelli, Archivio di Stato del Canton Ticino, Residenza;
- Eugenio Foletta, Centro sistemi informativi, Residenza;
- Responsabili operativi comunali della Banca dati degli enti locali, per e-mail.